



**ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
CONFORME ALL'ALLEGATO 4 - TER DEL REGOLAMENTO IVASS n. 40/2018 E SUCCESSIVE
MODIFICHE**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 modificato dal Provvedimento n. 97/2020 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività degli intermediari:

Informazioni generali sull'intermediario:

- **ROSSETTI GIANFRANCO**, iscritto nel RUI – Sezione A – N. Iscrizione A000073341 in data 16.04.2007 in qualità di Responsabile dell'attività di intermediazione della Società SERVIZI GRANDINE s.r.l., iscritta nel RUI - Sezione A – N. Iscrizione A000171583 in data 16.04.2007 ed iscritta all'albo delle imprese al numero: 05652400960.

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) **prima della sottoscrizione** della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- **consegnano al contraente copia dei documenti** (Allegati n. 3, 4 e 4ter del regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018) che contengono i dati essenziali dell'intermediario, le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi, sulle forme di tutela del contraente e le norme di comportamento.
- b) **consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento** da esso sottoscritto;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- d) nel caso in cui il prodotto risponda alle richieste ed alle esigenze del contraente, il distributore provvede a darne evidenza in una apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, in nessun modo il prodotto potrà essere distribuito;
- e) il distributore è tenuto a verificare che il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e che non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è idoneo. La verifica del target market dovrà avvenire in ottemperanza a quanto indicato dal Art. 30-deces comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ogni prodotto;
- f) forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

Con la firma del presente documento il cliente dichiara di averne ricevuto una copia nelle modalità scelte ed espressamente riportate nel documento Dichiarazione di avvenuta consegna informativa precontrattuale.

Luogo e data _____

L'Intermediario/Subagente

Il Cliente*

*Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore